

REGOLAMENTO (CEE) N. 2923/90 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1990****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,370 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.